SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 luglio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

CIRCOLARI

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale comprendente la laguna di Orbetello.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello, i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002 e in data 13 novembre 2003, nonché l'ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2004 con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 gennaio 2007, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello ed il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2008, lo stato di emergenza in argomento;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3239 del 21 agosto 2002, 3261 del 16 gennaio 2003, 3381 dell'11 novembre 2004, 3540 del 4 agosto 2006, 3569 del 5 marzo 2007 e n. 3667 del 22 aprile 2008;

Considerato che sono state individuate nella laguna di Levante situazioni di criticità in ragione della presenza di sedimenti inquinati e che quindi risulta indispensabile provvedere con urgenza alla rimozione dell'inquinamento presumibilmente derivante dalla ex miniera «Ferromin»;

Considerato che risulta indispensabile provvedere con urgenza alla rimozione dell'inquinamento in atto nella laguna di Levante e nelle aree perimetrate di competenza pubblica della laguna di Ponente identificate nella planimetria del 16 marzo 2006;

Vista, altresì, la nota del 16 giugno 2008 del commissario delegato con la quale è stata chiesta la proroga dello stato d'emergenza limitatamente agli interventi di bonifica ancora da realizzare nel sito di interesse nazionale comprendente l'intera Laguna di Orbetello;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

D'intesa con la regione Toscana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 4 luglio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza in materia di bonifica nella laguna di Orbetello è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 30 giugno 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A04962

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 giugno 2008.

Modifica al decreto 20 maggio 2008, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Gjeci Suela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 20 maggio 2008 con il quale si riconosceva il titolo di «Avokat» conseguito in Albania dalla sig.ra Gjeci Suela, cittadina albanese, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto: «Conferenza di servizi dell'8 novembre 2008» invece di «Conferenza di servizi dell'8 febbraio 2008» ed inoltre nella parte relativa al considerato sul permesso di soggiorno è stato scritto «Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno» invece di «Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Bologna rinnovato in data 28 novembre 2006, con scadenza il 27 novembre 2008 per lavoro subordinato»;

Vista l'istanza di correzione pervenuta il 28 maggio 2008 della sig.ra Gjeci Suela;

Decreta:

Il decreto datato 20 maggio 2008, con il quale si riconosceva il titolo di «Avokat», conseguito in Albania da Gjeci Suela, nata a Fier (Albania) il 26 settembre 1980, cittadina albanese, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, è modificato come segue: le frasi «Conferenza di servizi dell'8 novembre 2008» e «Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno» sono sostituite dalle frasi «Conferenza di servizi dell'8 febbraio 2008» e «Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Bologna rinnovato in data 28 novembre 2006, con scadenza il 27 novembre 2008 per lavoro subordinato».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 20 maggio 2008.

Roma, 11 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A04982

DECRETO 16 giugno 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Reichegger Hannes, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2006, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Reichegger Hannes, nata a Brunico, in data 4 giugno 1980, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di «psychologe», conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «psicologo»;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Magister der Naturwissenschaften (Mag. Rer. Nat) - Psychologie» presso la «Leopold-Franzens - Universitat Innsbruck» in data 4 maggio 2006;

Considerato che l'istante è iscritta alle «Liste der klinischen Psychologen» e la «Liste der Gesundheitspsychologen» presso il «Bundesministerium fur famiglie und Iugend» in data 20 settembre 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 aprile 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - Sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative.

Decreta:

Alla sig.ra Reichegger Hannes, nata a Brunico, in data 4 giugno 1980, cittadina italiana, sono riconosciuti titoli denominati in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A04981

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 luglio 2008.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2008, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, è stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2008;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365) per il mese di maggio 2008;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 4,558%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 4,925%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 5,10%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2008 è pari al 5,90%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A05043

DECRETO 7 luglio 2008.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2008, ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, successivamente elevato a lire 34.000 miliardi con legge n. 388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di

cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2008;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di maggio 2008 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/1992, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 4,558%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 4,925%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 5,10%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2008 è pari al 5,90%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A05044

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 aprile 2008.

Istituzione del Comitato nazionale multisettoriale per l'allattamento materno.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Premesso che la promozione dell'allattamento materno è considerata da tempo una priorità di salute pubblica e che le più importanti organizzazioni internazionali, come l'OMS, l'UNICEF, le società scientifiche e le associazioni professionali, nonché la letteratura scientifica internazionale in materia (BMJ, JAMA, ACTA pediatrica, PEDIATRIC, AJPH, LANCET) esprimono unanime consenso sull'importanza dell'allattamento esclusivo e prolungato al seno nella promozione della salute con ricadute positive sul benessere fisico, psicologico, sociale nonché economico, per i singoli, a partire dalle madri e dai bambini, le famiglie, la comunità e di conseguenza anche per il sistema sanitario;

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha adottato nel 1981 il «Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei sostituti del latte materno» la cui finalità è quella di contribuire ad assicurare ai lattanti una nutrizione sicura e adeguata, proteggendo l'allattamento al seno e assicurando, nel contempo, l'utilizzazione appropriata dei sostituti del latte materno, ove necessari, sulla base di informazioni adeguate e indipendenti, attraverso forme corrette di commercializzazione e distribuzione di tali prodotti, ribadendo e perfezionando tali indicazioni con le successive Risoluzioni dell'Assemblea Mondiale della Sanità, in particolare le n. 39.28-1986, 47.5-1994, 49.15-1996, 54.2-2001, 55.25-2002 e 58.32-2005;

Visto che la «Convenzione sui diritti dell'infanzia» del 20 novembre 1989, ratificata dallo Stato italiano con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, riconosce specificamente il «diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile», prestando particolare attenzione allo sviluppo delle cure sanitarie primarie, garantendo alle madri adeguate cure prenatali e postatali e facendo in modo che tutti i gruppi sociali, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno;

Visto che la dichiarazione congiunta OMS/UNICEF «L'allattamento al seno: protezione, incoraggiamento e sostegno. L'importanza del ruolo dei servizi per la maternità» - Ginevra 1989 - ha individuato come strumento efficace una serie integrata di azioni che comprendono l'informazione e il sostegno alle mamme prima e dopo il parto, la formazione degli operatori sanitari, la riorganizzazione secondo nuovi standard delle attività dei punti nascita e del territorio, azioni che tra l'altro stanno alla base del Programma Internazionale OMS/UNICEF Ospedali amici dei bambini (Baby Friendly Hospital Initiative);

Visto che la Dichiarazione degli Innocenti sulla «Protezione, Promozione e Sostegno dell'allattamento al seno», promulgata a Firenze il 1º agosto 1990 e sottoscritta dal Governo italiano, prevede esplicitamente l'istituzione di un «Comitato nazionale multi-settoriale per l'allattamento al seno» i cui membri provengano dai dipartimenti governativi e dalle organizzazioni non governative interessate e dalle associazioni sanitarie professionali e la nomina di «un autorevole coordinatore nazionale per l'allattamento al seno» oltre all'applicazione in ogni servizio ospedaliero di maternità dei «dieci passi per allattare al seno con successo» contenuti nella dichiarazione congiunta OMS/UNICEF del 1989, l'attuazione del codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno e le successive risoluzioni dell'assemblea mondiale della Sanità nella loro interezza, l'emanazione di un'appropriata legislazione che protegga il diritto all'allattamento al seno delle donne lavoratrici e stabilisca misure per la sua applicazione;

Considerato che la Risoluzione dell'assemblea mondiale della Sanità (WHA 55.25) «La strategia globale per l'alimentazione dei neonati e dei bambini» del 18 maggio 2002, sollecita gli Stati Membri, come questione urgente, ad adottare ed attuare una politica comprensiva dell'alimentazione dei neonati e dei bambini nel contesto di politiche nazionali per la nutrizione, garantendo a tutte le madri un sostegno qualificato per iniziare e mantenere l'allattamento al seno in maniera esclusiva per sei mesi e il suo proseguimento anche dopo l'introduzione di alimentazione complementare fino a due anni ed oltre, conformemente alle raccomandazioni dell'OMS e dell'UNICEF;

Visto che la Commissione Europea nel documento finale del progetto «Promozione dell'allattamento al seno in Europa» (EU Project on Promotion of Breastfeeding in Europe. Protection, promotion and support of breastfeeding in Europe: a blueprint for action. European Commission, Directorate Public Health and Risk Assessment, Luxembourg, 2004) ha indicato tra le politiche appropriate ed efficaci per la protezione, promozione e sostegno dell'allattamento materno, la piena applicazione della Dichiarazione degli Innocenti del 1990, compresa l'istituzione di specifici Comitati Nazionali, già presenti in altri paesi della U.E.;

Considerato che la Dichiarazione degli Innocenti 2005 «L'Alimentazione dei neonati e dei bambini», promulgata a Firenze il 22 novembre 2005, ribadisce gli obiettivi della dichiarazione del 1990 e indica come obiettivi addizionali un articolato piano di azione che prevede tra l'altro l'assunzione di una politica generale sull'alimentazione dei neonati e dei bambini, la protezione, promozione e sostegno l'allattamento al seno secondo gli standard OMS, l'introduzione di una alimentazione complementare tempestiva, adeguata, sicura e appropriata, il sostegno in situazioni difficili e il rilancio del Codice Internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno;

Visto che la Commissione Europea ha emanato nel 2006 il documento «Alimentazione dei lattanti e dei bambini fino a tre anni: raccomandazioni standard per l'Unione europea» redatto attraverso il progetto EUNUTET (European Network for Public Health Nutrition: Networking, Monitoring, Intervention and Training) che ribadisce l'importanza dell'allattamento al seno come «il modo naturale di alimentare il lattante ed il bambino» ricordando che «l'allattamento al seno esclusivo per i primi sei mesi assicura una crescita, uno sviluppo ed una salute ottimali» e che «dopo quest'età, l'allattamento al seno, con l'aggiunta di alimenti complementari appropriati, continua a contribuire alla crescita, allo sviluppo ed alla salute del lattante e del bambino» raccomandando l'emanazione di politiche appropriate e la formulazione di linee guida, richiamando le indicazioni del sopraccitato documento «Promozione dell'allattamento al seno in Europa» del 2004;

Tenuto conto che lo Stato Italiano con provvedimenti successivi nel tempo, anche in attuazione di periodici aggiornamenti delle direttive CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, e in coerenza con le indicazioni dell'OMS in materia, ha riconosciuto come prioritaria l'esigenza di promuovere l'allattamento al seno definendo specifiche disposizioni normative volte a tutelare tale pratica e ad impedire che attraverso qualunque forma di promozione commerciale la mamma possa essere dissuasa dall'allattare al seno il proprio bambino, in particolare attraverso il decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, e successive modifiche, la circolare del Ministero della salute n. 16 del 24 ottobre 2000 «Promozione e tutela dell'allattamento al seno»;

Tenuto conto che lo Stato italiano ha progressivamente aumentato l'attenzione alla promozione dell'allattamento materno nei piani e programmi sulla salute materno infantile in particolare attraverso il decreto ministeriale 24 aprile 2000 «Progetto obiettivo materno-infantile», (PSN 1998-2000) «Tutela dei diritti del bambino in ospedale - continuità nelle relazioni affettive ed emotive del bambino», il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003 «Approvazione del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005» che individua tra gli obiettivi strategici per la salute del neonato «l'ottimizzazione del numero dei punti nascita, la promozione di campagne informative rivolte alle gestanti e alle puerpere sulle norme comportamentali di prevenzione quali, in particolare, la promozione dell'allattamento al seno»; il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, che prevede «il miglioramento dell'assistenza ostetrica e pediatrico/neonatologica nel periodo perinatale, anche nel quadro di una umanizzazione dell'evento nascita che deve prevedere l'allattamento materno precoce ed il «rooming-in» tenendo conto anche degli altri standard definiti dall'OMS e dall'UNICEF per gli «Ospedali Amici dei Bambini», il programma «Guadagnare Salute - Rendere facili le scelte salutari» che indica come «l'allattamento esclusivo al seno, come alimentazione normale dei neonati e dei bambini fino ai sei mesi di età dovrebbe essere sostenuto, ampliando le iniziative che sono già in fun-

zione in Italia, come gli Ospedali Amici dei Bambini. Assicurare il costante controllo del rispetto delle disposizioni legislative relative alla produzione e commercializzazione dei sostituti del latte materno, con particolare attenzione ai contenuti derivanti dal codice OMS»;

Considerato che la Commissione Parlamentare per l'Infanzia ha approvato il 27 gennaio 2005 una risoluzione (7-0031-Allattamento al Seno) che impegna il Governo tra l'altro «a difendere, promuovere e sostenere l'allattamento materno; a stabilire e quantificare obiettivi nazionali e regionali per l'aumento della prevalenza e della durata dell'allattamento al seno; ad includere tali obiettivi nel futuro piano d'azione per l'infanzia e nei relativi progetti obiettivo sulla salute materno-infantile»;

Considerato che in sede di Conferenza Stato-Regioni del 20 dicembre 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2008) sono state approvate le «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno» che rappresentano pertanto il documento di riferimento per concretizzare gli obiettivi indicati a livello internazionale e nazionale;

Visto che nelle suddette «Linee di indirizzo» si sottolinea la necessità dell'istituzione a cura del Ministero della salute di un apposito «Comitato nazionale multisettoriale con funzioni di proposta e orientamento allo scopo di facilitare il buon funzionamento di una rete nazionale di protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno»;

Considerato che l'istituzione del «Comitato nazionale multisettoriale per l'allattamento materno» realizza gli impegni assunti con la sottoscrizione della dichiarazione degli innocenti del 1990 e risponde alle raccomandazioni dell'OMS, dell'UNICEF e della Commissione Europea e della Commissione Parlamentare Infanzia;

Ritenuto opportuno pertanto procedere, in applicazione delle Linee di Indirizzo citate, alla costituzione del Comitato Nazionale Multisettoriale per l'allattamento materno in esse previsto;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione e durata

1. Per le motivazioni di cui alle premesse è istituito presso il Ministero della salute il «Comitato nazionale multisettoriale per l'allattamento materno», d'ora in poi denominato Comitato.

2. Il Comitato di cui al comma 1 dura in carica tre anni dalla data di insediamento ed è rinnovabile.

Art. 2.

Compiti e funzioni

1. Al Comitato di cui all'art. 1 sono attribuite funzioni di proposta e orientamento allo scopo di facilitare il buon funzionamento di una rete nazionale di protezione, promozione e sostegno dell'allattamento materno che persegue gli obiettivi indicati nelle «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno», indicate in premessa. In particolare il Comitato dovrà:

a) promuovere, facilitare e monitorare l'applicazione delle raccomandazioni elencate nelle «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno», con particolare attenzione affinché le attività di protezione, promozione e sostegno di tale pratica raggiungano tutte le donne, contrastando ogni forma di disuguaglianza;

b) incentivare e promuovere attività presso le regioni e le province autonome, in collaborazione con le aziende sanitarie, le società scientifiche di settore, le associazioni professionali e le associazioni per la protezione, la promozione ed il sostegno dell'allattamento al seno, affinché siano sviluppati percorsi formativi sulla base delle raccomandazioni dell'OMS e dell'UNICEF;

c) sostenere e monitorare l'applicazione del Sistema di indicatori previsto dalle «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno» per orientare le iniziative in base ai bisogni rilevati e per ottimizzare la distribuzione delle risorse disponibili, favorendo le pratiche che valorizzano le azioni a sostegno dell'allattamento tra le prestazioni erogate nel percorso nascita;

d) promuovere modalità omogenee di raccolta di dati sulla prevalenza dell'allattamento al seno secondo i criteri dell'OMS, sottoponendo a monitoraggio i dati raccolti per orientare adeguatamente le attività, utilizzando i flussi informativi suggeriti dalle «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno»;

e) vigilare sulla corretta applicazione del «Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno» comprensivo delle successive pertinenti risoluzioni dell'assemblea mondiale della Sanità, nonché delle norme nazionali pertinenti;

f) adoperarsi affinché la rete nazionale per la protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno collabori nello sviluppo, nella realizzazione e nella valutazione di piani nazionali e regionali integrati con le restanti attività del settore materno infantile.

Art. 3.

Composizione

1. Il Comitato di cui all'art. 1 è così composto:

un Coordinatore, nominato dal Ministro della salute, (con funzioni di Autorevole coordinatore nazionale per l'allattamento al seno, come previsto dalla dichiarazione degli innocenti;

due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno in rappresentanza del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - Direzione generale della sicurezza degli

alimenti e della nutrizione, e l'altro in rappresentanza del Dipartimento di prevenzione e comunicazione - Direzione della prevenzione sanitaria;

un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

due rappresentanti del Coordinamento sanità delle regioni e delle province autonome, del Tavolo interregionale per l'allattamento materno, di cui uno in rappresentanza della regione che coordina il Tavolo;

un rappresentante del Comitato italiano per l'UNICEF;

un rappresentante del centro collaborativo dell'OMS per la salute materno infantile c/o IRCSS Burlo Garofalo di Trieste;

un rappresentante della Società italiana di pediatria (SIP);

un rappresentante della Società italiana di neonatologia (SIN);

un rappresentante della Federazione italiana medici pediatri (FIMP);

un rappresentante dell'Associazione culturale pediatri (ACP);

un rappresentante della Società italiana di ginecologa e ostetricia (SIGO);

un rappresentante della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche (FNCO);

un rappresentante della Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI);

un rappresentante dell'Associazione italiana consulenti professionali allattamento materno (AICPAM);

un rappresentante delle principali Associazioni e ONG Italiane per l'allattamento materno;

un rappresentante dell''IBFAN Italia (International Baby Food Action Network).

2. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute.

Art. 4.

Membri aggiuntivi

1. Partecipa ai lavori del Comitato di cui all'art. 1 un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: università e ricerca, pubblica istruzione, lavoro e previdenza sociale, solidarietà sociale e dipartimento delle politiche della famiglia.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Secondo quanto previsto nelle «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, promozione, e sostegno dell'allattamento al seno», l'istituzione del Comitato di cui all'art. 1 non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ai componenti del Comitato non spettano compensi o rimborso spese a qualsiasi titolo dovuti.

Roma, 15 aprile 2008

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 56

08A04974

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 luglio 2008.

Variazione della denominazione del laboratorio «Agenzia delle Dogane - Laboratorio chimico di Verona» in «Ufficio delle Dogane di Verona - Sezione operativa laboratorio chimico», autorizzato con decreto 26 maggio 2006, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo e sostituzione dell'elenco delle prove di analisi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 26 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2006, con il quale il laboratorio «Agenzia delle Dogane - Laboratorio chimico di Verona», ubicato in Verona, via Sommacampagna n. 61/a, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 26 giugno 2008, comunica di aver variato la denominazione e di aver revisionato i metodi di prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione del laboratorio da: «Agenzia delle Dogane - Laboratorio chimico di Verona» in: «Ufficio delle Dogane di Verona - Sezione operativa laboratorio chimico» e di sostituire le prove di analisi;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la denominazione del predetto laboratorio e di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 26 maggio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto 26 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2006 relativo all'autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle Dogane - Laboratorio chimico di Verona», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, la denominazione varia in: «Ufficio delle Dogane di Verona - Sezione operativa laboratorio chimico».

Art. 2.

Le prove di analisi per le quali il laboratorio «Ufficio delle Dogane di Verona - Sezione operativa laboratorio chimico», ubicato in Verona, via Sommacampagna n. 61/a, è autorizzato, sono le seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi liberi, metodo a freddo	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato X B, met. A + Reg. CEE 2568/1991 allegato X A + Reg. CEE 1429/1992 + Reg. CE 702/2007

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A05017

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 gennaio 2008.

Ulteriori modifiche al decreto 2 marzo 2006, concernente disposizioni per il finanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA ED I CONSUMATORI

Visto l'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 23 novembre 2004;

Visto il decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006, come modificato dai successivi decreti del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 6 giugno 2006 e del 13 ottobre 2006;

Visti, in particolare, gli articoli 10 concernente assistenza nelle ADR e 11 concernente monitoraggio e banca dati;

Vista la nota in data 18 dicembre 2007 (Prot. MSE n. 39254 del 21 dicembre 2007) con la quale Unioncamere, a seguito di una attività di snellimento delle procedure amministrative nonché di sensibilizzazione dei destinatari delle iniziative, chiede una proroga dei termini relativamente alle attività di conciliazione di cui all'art. 10 del decreto 2 marzo 2006 al 31 dicembre 2008 e alla connessa banca dati e attività di monitoraggio di cui all'art. 11 del citato decreto 2 marzo 2006 al 30 aprile 2009, al fine di un migliore e completo utilizzo delle risorse ivi previste;

Considerata la necessità di disporre, limitatamente all'art. 10 del decreto 2 marzo 2006, una proroga del termine previsto dal comma 8 del medesimo articolo secondo quanto richiesto da Unioncamere, nonché di prevedere un termine ultimativo dell'attività di banca dati e di monitoraggio posteriore al suddetto termine di conclusione dell'attività di conciliazione di cui all'art. 10 del decreto 2 marzo 2006, in quanto attività strettamente collegata ai sensi dei commi 1 e 4 del citato art. 11;

Decreta :

Art. 1.

Modifiche all'art. 10

1. All'art. 10 del decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006, come modificato dal successivo decreto del 13 ottobre 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8, le parole «fino al termine di ventiquattro mesi», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 11

1. All'art. 11 del decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006, come modificato dal successivo decreto del 13 ottobre 2006, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*. Le iniziative e le attività previste dal presente articolo dovranno essere completate entro il 30 aprile 2009».

Roma, 23 gennaio 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A04973

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della cooperativa «Casa Nova - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Termoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la nota con cui la direzione provinciale del lavoro di Campobasso propone lo scioglimento art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore della cooperativa «Casa Nova - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Termoli (Campobasso);

Preso atto che la succitata cooperativa è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore con decreto dirigenziale n. 36 del 26 giugno 2003 e che lo stesso è stato successivamente revocato con decreto dirigenziale datato 12 settembre 2006, per la presenza in bilancio di alcune poste attive da liquidare;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile per lo scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Casa Nova - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Termoli (Campobasso), costituita in data 1° ottobre 1999, con atto a rogito del notaio dott. Greco Vincenzo di Termoli (Campobasso), n. REA 106279 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il

dott. prof. Salvatore Rapino, nato a Pescara il 10 luglio 1970 e residente in Pescara, piazza Duca degli Abruzzi n. 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04978

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Napoli 2002 - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.», in Venafro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla direzione provinciale del lavoro e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Napoli 2002 - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Venafro (Isernia), costituita in data 10 aprile 2002 con atto a rogito del notaio dott. Aldo Guerra di Napoli, n. REA 34283, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Cacciavillani Andrea, nato ad Agnone (Isernia) il 30 giugno 1970, e residente in Agnone (Isernia) in via Leopardi n. 9/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04979

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Super Logistica 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pomezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione resa dal Commissario governativo e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Super Logistica 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pomezia (Roma), costituita in data 7 giugno 2000 con atto a rogito del notaio dott. Andrea Lorusso Caputo di Pomezia (Roma), n. REA 952533, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Sciamanna Ilaria, nata a Roma il 19 dicembre 1972, con studio in Roma, via Baiamonti n. 4, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile propone ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04980

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 4 luglio 2008.

Disposizioni urgenti in materia di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. (Deliberazione n. ARG/com 91/08).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 luglio 2008;

Visti:

l'art. 81, commi 16, 17, 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (di seguito: decreto-legge n. 112/08);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

l'art. 18, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (di seguito decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73);

il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86);

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01).

Considerato che:

l'art. 81, commi 16 e 17, del decreto-legge n. 112/08 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) prevede che, in dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'art. 75 testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917) sia applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che soddisfino congiuntamente le seguenti due condizioni:

abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi complessivamente superiore a 25 milioni di euro;

operino in almeno uno dei settori di seguito indicati:

(a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

(b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;

(c) produzione o commercializzazione di energia elettrica;

il comma 18 del predetto art. 81 vieta agli operatori economici che soddisfino entrambe le condizioni sopra elencate di traslare sui prezzi al consumo l'onere della maggiorazione d'imposta (di seguito: divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta), attribuendo all'Autorità il compito di vigilare sulla puntuale osservanza di tale divieto a carico di ciascuno dei soggetti obbligati;

per un efficace esercizio della suddetta funzione di vigilanza, l'Autorità è tenuta ad esercitare i poteri ad essa attribuiti dalla legge istitutiva (legge n. 481/95);

in particolare al fine di garantire il puntuale rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta occorre che l'Autorità:

detti disposizioni attuative funzionali ad assicurare l'osservanza di tale divieto;

acquisisca tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente il puntuale rispetto del divieto;

accerti le eventuali violazioni adottando le dovute misure prescrittive e sanzionatorie in caso di inosservanza delle proprie disposizioni;

segnali ad altri organismi competenti i fatti rilevanti per l'esercizio delle rispettive attribuzioni;

i settori elencati dall'art. 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/08, pur essendo liberalizzati, non sono ancora caratterizzati da livelli di concorrenza tali da incidere adeguatamente sulla possibilità di traslare sui prezzi al consumo l'onere della maggiorazione d'imposta;

per assicurare che gli operatori economici assoggettati alla maggiorazione di imposta introdotta dall'art. 81 del decreto-legge n. 112/08 non traslino il

predetto onere sui prezzi al consumo, è necessario che essi non incrementino a tal fine i propri margini; tra l'altro, è necessario che essi non aumentino i propri margini operativi lordi per unità di prodotto (unitari) con riferimento ai prodotti relativi ai settori di cui al citato art. 81, comma 16, salvo i casi in cui tali aumenti siano giustificati da variazioni nella struttura dei costi o da situazioni particolari adeguatamente motivate;

le ragioni d'urgenza che hanno determinato l'adozione del decreto-legge n. 112/08 e l'immediata applicazione della maggiorazione d'imposta in questione, impongono all'Autorità di adottare con la massima celerità le prime disposizioni necessarie per iniziare da subito la propria attività di vigilanza sulla puntuale osservanza del divieto in questione, evitando che le imprese possano porre in essere condotte idonee ad eludere il medesimo divieto e a comprometterne la finalità di tutela dei consumatori;

Ritenuto che:

sia necessario adottare disposizioni urgenti per assicurare, con effetto immediato, una vigilanza efficace sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta ed in particolare:

(i) dettare le prime disposizioni idonee ad evitare che gli operatori possano sottrarsi al rigoroso rispetto del divieto stesso;

(ii) ordinare alle imprese di trasmettere all'Autorità le informazioni e i documenti necessari;

con successivi provvedimenti saranno attivati periodici flussi informativi che assicurino il costante monitoraggio delle condotte degli operatori, nonché l'adozione di eventuali altre disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del divieto in questione;

le informazioni e i documenti di cui al precedente punto (ii) debbano essere acquisiti ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera (a), della legge n. 481/95, la cui violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il fatto costituisca reato;

il rilevante numero dei destinatari della richiesta renda necessario che essa sia comunicata nelle forme previste dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *a)*, della legge n. 481/95 le imprese che nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112/2008 si trovino nelle condizioni previste dall'art. 81, comma 16, del medesimo decreto-legge, sono tenute a trasmettere entro il 31 luglio 2008 all'Autorità:

(a) l'ultimo bilancio di esercizio disponibile nonché, se disponibili, le relazioni trimestrali e semestrali del primo semestre 2008 ed i documenti di budget relativi al 2008;

(b) una dichiarazione contenente i valori dei margini operativi lordi unitari relativi a ciascun prodotto dei settori di cui all'art. 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/2008 riferiti sia all'anno 2007 che al primo semestre 2008.

2. Con successivi provvedimenti sarà adottata una disciplina organica delle informazioni e i documenti che i soggetti di cui al punto 1 dovranno inviare all'Autorità con cadenza regolare, nonché eventuali ulteriori adempimenti necessari per verificare il rispetto del divieto in questione.

3. Per lo svolgimento delle attività ispettive sarà richiesta la collaborazione della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 e del protocollo di intesa stipulato con la Guardia di Finanza in data 19 dicembre 2005.

4. Il Direttore generale dell'Autorità è incaricato di istituire un Gruppo di lavoro composto da adeguate competenze professionali e di proporre un programma di lavoro e strumenti organizzativi atti ad assicurare l'efficace esercizio della funzione di vigilanza di cui all'art. 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08.

5. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) nonché trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico ed al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

6. ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01 della presente deliberazione verrà data notizia in due quotidiani e la stessa sarà comunicata a due destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Milano, 4 luglio 2008

Il presidente: ORTIS

08A05047

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 1° luglio 2008, n. **20080105244**.

Circolare applicativa dell'accordo per l'internazionalizzazione del sistema fieristico italiano firmato il 20 luglio 2004 tra il Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive), la Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome, l'Associazione esposizioni e fiere italiane, il Comitato fiere industria e il Comitato fiere terziario.

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008 che prevede l'attribuzione delle funzioni dell'ex Ministero del commercio internazionale al Ministero dello sviluppo economico (MISE);

Viste le funzioni svolte dal Ministero dello sviluppo economico in materia di sostegno alla politica di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, di gestione della politica promozionale e del relativo coordinamento su base nazionale;

Vista la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, di modifica del Titolo V della Costituzione, che attribuisce la competenza esclusiva in materia fieristica alle regioni e alle province autonome;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede la possibilità per governo e regioni di concludere in sede di conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Premesso che l'Associazione esposizioni e fiere italiane (AEFI), il Comitato fiere industria (CFI) e il Comitato fiere terziario (CFT) si propongono quale strumento di aggregazione e di rappresentanza del sistema fieristico italiano che organizza e promuove le maggiori fiere internazionali che si svolgono in Italia;

Viste le «Linee di indirizzo per l'attività promozionale» emanate dal Ministro dello sviluppo economico relative al periodo 2008-2010;

Considerata l'opportunità di operare nel contesto di una programmazione congiunta di iniziative promozionali in materia di internazionalizzazione, per rafforzare la strategia di Sistema-Paese mediante il concorso di soggetti pubblici e privati e l'apporto integrato di risorse;

Vista l'esigenza di favorire lo sviluppo di collaborazioni fra gli enti fieristici e gli organizzatori di manifestazioni fieristiche in tema di promozione del settore sui mercati esteri;

Considerato il compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti, svolto dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

Visto l'accordo di settore per l'internazionalizzazione del sistema fieristico italiano (di seguito denominato «Accordo Fiere»), firmato il 20 luglio 2004, che individua la possibilità per i firmatari di dare contenuto concreto all'accordo sottoscrivendo con ICE intese operative per la realizzazione delle singole azioni concordate e l'attivazione delle relative risorse finanziarie;

EMANA

la seguente circolare, recante le modalità di presentazione di idee progettuali, da realizzare nell'anno 2009, volte a favorire l'internazionalizzazione del sistema fieristico italiano, a valere sui fondi 2008 del Piano Promozionale ICE dedicati agli accordi e alle altre intese bilaterali, per un importo pari a euro 2.000.000,00.

1. *Idee progettuali.*

Le idee progettuali, da illustrare secondo la scheda tecnica allegata, devono fornire chiare indicazioni in merito agli obiettivi perseguiti, alle azioni promozionali da realizzare, ai settori coinvolti, alle aree/paesi di destinazione prescelti (indicandone anche le motivazioni) e al budget previsto.

2. *Promotori.*

Le idee progettuali possono essere promosse esclusivamente dai seguenti soggetti, anche in collaborazione tra loro:

regioni;

AEFI, CFI e CFT;

enti fiera/società fieristiche/soggetti gestori di padiglioni fieristici ed enti/società organizzatrici di manifestazioni, facenti capo all'AEFI, al CFI e al CFT.

3. *Partenariato.*

Le idee progettuali più meritevoli, selezionate in base ai criteri indicati nel successivo punto 7, dovranno successivamente essere strutturate ed articolate, in una logica di partenariato, con l'ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, al fine della stipula della prevista intesa operativa e della loro realizzazione.

L'intervento finanziario dell'ICE consisterà nella realizzazione di attività promozionali e nella prestazione di servizi. Non è prevista, in alcun caso, l'erogazione di risorse finanziarie.

Alla programmazione e realizzazione delle idee progettuali potranno partecipare anche altri soggetti in qualità di partner, pubblici e/o privati, interessati al sistema fieristico, ivi comprese le camere di commercio italiane e le camere di commercio italiane all'estero, quali erogatori di assistenza e servizi complementari all'attività dell'ICE.

Le idee progettuali presentate da più soggetti dovranno indicare un promotore principale, che assumerà il ruolo di responsabile dell'intero progetto e dei costi previsti anche nel caso in cui uno dei co-attuatori dovesse ritirarsi nel corso della fase realizzativa del progetto stesso.

Resta inteso che, in caso di ritiro dal progetto di uno o più partner, dovrà esserne data tempestiva comunica-

zione al Ministero e all'ICE che valuteranno la sussistenza dei presupposti che ne hanno determinato il co-finanziamento.

4. *Obiettivi e tipologia delle idee progettuali.*

Le idee progettuali, in linea con le finalità indicate all'art. 1 dell'Accordo fiere, saranno indirizzate, in coerenza con le Linee di indirizzo ministeriali per l'attività promozionale e, tenendo altresì conto degli interventi sviluppati nelle altre intese sottoscritte nel quadro degli Accordi di programma Ministero/Regioni e degli Accordi di settore, al perseguimento dei seguenti obiettivi:

promozione all'estero degli eventi fieristici italiani di livello internazionale ed incremento del relativo grado di internazionalizzazione, sia in termini di espositori che di visitatori;

accrescimento del grado di internazionalizzazione degli enti fieristici mediante l'organizzazione all'estero di manifestazioni fieristiche a carattere internazionale che, in una logica di filiera di servizi fieristici, siano più efficaci nel promuovere il segmento settoriale di riferimento.

L'eleggibilità delle idee progettuali al co-finanziamento è subordinata al concomitante rispetto dei seguenti criteri:

coerenza con le finalità dell'accordo e con le linee direttrici dell'attività promozionale (rispondenza alle linee di indirizzo ministeriali relativamente ai settori ed ai Paesi prioritari, con preferenza per i Paesi di nuovo e/o prossimo ingresso in ambito UE, alle Americhe, ai Paesi del bacino del Mediterraneo ed al Sud Africa);

perseguimento degli obiettivi indicati nella presente circolare;

esclusiva promozione di settori produttivi oggetto dell'attività promozionale dell'ICE (sono pertanto esclusi settori quali l'arte ed il turismo);

corrispondenza ad una o più delle seguenti tipologie:

A. ideee progettuali riguardanti la promozione di fiere italiane di livello internazionale, da sviluppare congiuntamente alla valorizzazione dei territori regionali e del sistema produttivo nazionale/regionale, mediante azioni coordinate di attrazione degli operatori esteri alle fiere italiane;

B. idee progettuali riguardanti sia «l'esportazione di eventi di eccellenza» del sistema fieristico nazionale (preferibilmente alla prima edizione), in linea con le strategie dei settori direttamente collegati, sia «la promozione di marchi di eventi fieristici italiani internazionali» nell'ambito di importanti manifestazioni fieristiche estere, anche mediante specifiche campagne pubblicitarie, stand informativi, conferenze stampa, road show, ecc.

Non saranno considerati ammissibili al co-finanziamento le idee progettuali già co-finanziate nell'ambito di altri strumenti di sostegno gestiti dal Ministero o dall'ICE.

Qualora le domande approvate diano luogo ad investimenti durevoli, il Ministero favorirà la partecipazione della SIMEST S.p.A, della FINEST S.p.A. e della SACE S.p.A. ai progetti stessi.

5. *Avvio e durata dei progetti.*

Le idee progettuali selezionate, una volta strutturate ed articolate, d'intesa con l'ICE, in concreti progetti operativi, potranno avere una durata massima di quindici mesi, a partire dal 1º gennaio 2009.

Come data ufficiale di avvio di ciascun progetto si considererà, salvo diversa comunicazione, quella della stipula dell'Intesa fra promotore del progetto ed ICE.

Ogni singolo progetto dovrà comunque essere avviato entro tre mesi dalla stipula della suddetta intesa, pena l'annullamento del co-finanziamento.

L'intesa dovrà, in ogni caso, essere stipulata entro il termine massimo di quattro mesi dalla comunicazione ufficiale dell'ammissione del progetto al co-finanziamento pubblico da parte del Ministero, pena l'esclusione dal co-finanziamento.

6. *Modalità e termini di presentazione delle idee progettuali.*

Le idee progettuali saranno presentate dal soggetto promotore, debitamente firmate dal legale rappresentante, esclusivamente in base al modello di scheda tecnica allegato alla presente circolare (all. n. 1). Alla scheda tecnica, che dovrà indicare anche un budget di massima dei costi programmati, dovrà essere inoltre acclusa:

una dichiarazione attestante l'impegno di partecipazione degli eventuali soggetti partner ed il ruolo previsto (all. n. 2). Tale dichiarazione dovrà portare il timbro e la firma leggibile dei legali rappresentanti di tutti i soggetti partner coinvolti nella realizzazione dei progetti.

Le domande dovranno essere inviate per posta raccomandata o per corriere entro e non oltre il 31 luglio 2008, in originale a: Istituto nazionale per il commercio estero - Dipartimento promozione dell'internazionalizzazione - c.a. dott.ssa Serenella Marzoli - via Liszt, 21 - 00144 Roma e in copia conforme, a: Ministero dello sviluppo economico - D.G. per la promozione degli scambi/divisione I - viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna.

Le domande spedite successivamente alla data indicata e/o in un formato diverso da quello prescritto (allegati 1 e 2) non saranno prese in considerazione.

Una copia conforme della domanda, completa di tutti gli allegati, dovrà essere trasmessa anche in formato elettronico ai seguenti indirizzi e-mail:

dip.promozione@ice.it per l'ICE;

promo1@mincomes.it per il Ministero.

7. *Valutazione delle idee progettuali.*

La valutazione delle idee progettuali è affidata al gruppo tecnico, previsto all'art. 2 dell'Accordo fiere,

operante presso il Ministero e composto da soggetti pubblici direttamente interessati e da esperti individuati dall'Associazione esposizioni e fiere italiane, dal Comitato fiere industria e dal Comitato fiere terziario.

La valutazione è preceduta da una fase pre-istruttoria volta alla verifica dei requisiti formali delle domande e ad una prima valutazione di merito delle idee progettuali affidata all'ICE ed al Ministero che si baserà sui seguenti elementi:

valutazione di efficacia e di opportunità del progetto in termini di settore/Paese e di ricadute per l'inserimento delle PMI sui mercati esteri;

congruità del budget rispetto alle finalità perseguite ed alle azioni previste;

assenza di duplicazioni/sovrapposizioni con altre iniziative promozionali ICE (ivi comprese quelle derivanti dall'attuazione di altri accordi e intese-bilaterali), nonché con altri progetti promozionali beneficiari di altre agevolazioni pubbliche inerenti strumenti normativi gestiti dal Ministero.

Sulla base degli esiti della pre-istruttoria, il gruppo tecnico, mediante l'applicazione dei parametri di valutazione e delle priorità indicate nella tabella allegata (all. n. 3), effettuerà la valutazione delle idee progettuali presentate e provvederà, entro il 31 ottobre 2008, a renderne pubblici gli esiti.

Ciascuna idea progettuale selezionata per il co-finanziamento dovrà essere successivamente strutturata e articolata con l'ICE (Piano operativo). Verrà, quindi, stipulata la prescritta intesa che indicherà, dettagliatamente, le azioni progranimate, i relativi costi ed il ruolo che ogni singolo sottoscrittore sarà chiamato a svolgere unitamente all'imputazione, pro quota, delle spese. Tale intesa verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Detta intesa dovrà essere stipulata entro il termine massimo di quattro mesi dalla comunicazione ufficiale dell'ammissione dell'idea progettuale al co-finanziamento pubblico, da parte del Ministero.

Il mancato rispetto di detto termine porterà all'annullamento del progetto approvato. In caso di impossibilità a finanziare tutte idee progettuali ritenute ammissibili al co-finanziamento pubblico MISE/ICE per carenza di fondi, le disponibilità risultanti da tale annullamento potranno essere utilizzate per il finanziamento di altre idee progettuali utilmente collocate in graduatoria, purché sussistano ancora le condizioni per la loro realizzabilità.

8. *Priorità.*

Beneficeranno di un punteggio aggiuntivo, secondo la tabella allegata (all. n. 3), le idee progettuali:

a) di rilevanza regionale o interregionale, cofinanziati dalle regioni interessate;

b) presentati congiuntamente da due o più enti/organizzatori fieristici, non appartenenti allo stesso gruppo, anche di regioni diverse;

c) che si propongono di promuovere congiuntamente più settori produttivi affini tra loro (per affini si intendono settori che costituiscono una filiera produttiva e/o di servizi), e in ogni caso, facenti capo a manifestazioni fieristiche diverse.

d) ad alto contenuto innovativo (innovazione di prodotto e/o di processo) o che promuovono settori a nuova vocazione esportativa rispetto alle aree geografiche di riferimento;

Per «innovazione di prodotto» si intende il «cosa» fare, quindi l'introduzione di elementi di innovazione nel «prodotto fiera», ovvero la creazione di un prodotto fiera totalmente innovativo.

Per «innovazione di processo» si intende invece il «come» fare, e quindi l'innovazione di tutta una serie di elementi/fasi che caratterizzano le modalità (il processo) di sviluppo del «prodotto fiera», e che direttamente o indirettamente possono anche riflettersi nella determinazione di un prodotto innovativo.

9. *Finanziamenti.*

L'ammontare dello stanziamento stabilito per l'anno 2008 per la copertura finanziaria dei progetti ammessi al co-finanziamento pubblico MISE/ICE, è pari a euro 2.000.000,00.

Tale stanziamento graverà sui fondi 2008 del Piano promozionale ICE dedicati agli accordi e alle altre intese bilaterali.

Il costo complessivo dei progetti strutturati sarà suddiviso in modo tendenzialmente paritetico tra ICE e soggetto promotore/eventuali soggetti partner.

L'ICE assicurerà, pertanto, la copertura finanziaria fino al 50% del valore complessivo di ciascun progetto, entro il tetto massimo di € 200.000,00, e comunque per un importo non superiore all'intervento dei promotori, nel quale potrà essere calcolato anche l'eventuale apporto di altri partner pubblici e/o privati.

In base a quanto previsto dall'art. 3 dell'Accordo fiere, l'importo derivante dalla somma del finanziamento pubblico ICE e di quello della regione, ove presente, non potrà superare il 50% del valore totale del progetto, fatto comunque salvo il limite di € 200.000,00 riferito alla compartecipazione dell'ICE.

In caso di intervento finanziario di altro soggetto pubblico ulteriore rispetto all'ICE e alla regione, la quota complessiva di finanziamento pubblico non potrà superare il 70% del valore totale del progetto.

10. *Budget delle idee progettuali.*

Il promotore dovrà presentare, insieme alla domanda con cui viene presentata l'idea progettuale, una previsione di massima dei costi complessivi ipotizzati. Potranno essere previste anche spese in natura (intese come valore delle risorse umane e strumentali del promotore e dei partner) entro il limite massimo del 10% del totale dei costi.

La componente finanziaria di spettanza dei promotori e degli eventuali partner potrà comprendere anche l'apporto, sia finanziario che in natura, proveniente da soggetti imprenditoriali privati italiani o stranieri, quali sponsor delle iniziative.

Potrà essere prevista una quota di «spese generali» (telefono, fax, cancelleria) pari ad un massimo del 3% dell'importo complessivo del progetto, da ripartire al

50% tra ICE e promotore/eventuali partner del progetto, in sede di successiva intesa operativa, e da rendicontare forfettariamente.

Ripartizione voci di spesa in sede di stipula dell'intesa operativa con l'ICE

La ripartizione delle attività e delle voci di spesa fra ICE e promotore/partner, articolate nell'ambito dell'intesa operativa, terrà conto delle specifiche conoscenze e competenze di ciascuno. Verranno, dunque, enfatizzati gli apporti che ciascuna parte del progetto è in grado di fornire, attribuendo ad ognuno i compiti di propria consolidata esperienza, al fine di garantire un maggior successo al progetto stesso.

In linea di principio, le voci di spesa finanziabili dall'ICE sono quelle che rientrano nell'ambito della competenza dell'Istituto e si sostanziano nella realizzazione di attività promozionali e nella prestazione di servizi, quali:

comunicazione, promozione e pubblicità;

traduzione e interpretariato;

affitto sale (per convegni, seminari, conferenze);

organizzazione workshop, incontri B2B;

compenso relatori/docenti;

attrezzature e materiali vari;

viaggi ed ospitalità operatori/giornalisti stranieri;

spese generali (fino all'1,5%).

Saranno, in linea di massima, a carico del promotore/partner voci di spesa quali:

acquisizione dell'area e realizzazione dell'allestimento (da calcolarsi al netto delle contribuzioni aziendali);

compenso consulenti e personale interno promotore/partner;

viaggi all'estero, ospitalità personale interno promotore/partner;

spese generali (fino all'1,5%).

Resta inteso che l'eventuale costo a carico delle aziende partecipanti alle iniziative incluse nei singoli progetti dovrà essere concordato tra promotore principale e ICE.

11. *Gestione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti.*

Per la gestione dei progetti l'ICE utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative ed opererà sulla base di quanto previsto dal proprio Regolamento di amministrazione e contabilità e dalle disposizioni di cui alla successiva intesa che l'Istituto firmerà con i soggetti promotori delle singole iniziative. L'ICE, oltre che avvalersi per le azioni da realizzare all'estero dei propri uffici locali, con i quali sarà sempre in stretto contatto, potrà avvalersi, ove necessario e, solo se strumentali al progetto, di organismi specializzati.

L'ICE provvederà ad inviare al Ministero copia dell'intesa operativa stipulata con il promotore nonché della relativa delibera di approvazione del CdA.

L'attuazione dei singoli progetti dovrà avvenire entro i limiti finanziari definiti nell'intesa.

La gestione delle risorse finanziarie allocate per i progetti potrà dare luogo ad oscillazioni e relative compensazioni nel limite del 20% delle singole voci di spesa, che i soggetti attuatori potranno decidere disgiuntainente, con riferimento alle proprie risorse.

Eventuali compensazioni oltre il limite del 20% dei costi di ciascuna voce di spesa saranno concordate fra l'ICE e il promotore/partner e successivamente comunicate al Ministero.

Inoltre, qualora nel corso della realizzazione di un progetto, si verifichi la necessità di procedere in modalità non conforme a quanto ivi previsto (es.: slittamento nel tempo delle azioni programmate per cause oggettive, e/o ritardi giustificati nella chiusura contabile del progetto), il promotore principale dovrà richiedere specifica autorizzazione al Ministero ed informare, contestualmente l'ICE. Il Ministero effettuerà, di volta in volta, le sue valutazioni sulla base delle motivazioni fornite.

L'apporto di modifiche sostanziali ad un'idea progettuale precedentemente accolta che incida profondamente sulla sua strutturazione, sull'attribuzione delle priorità e sugli obiettivi perseguiti, determinerà l'annullamento del finanziamento accordato.

Al termine delle attività di progetto, ciascun promotore, d'intesa con l'ICE, invierà al Ministero (DG Promozione Scambi - viale Boston, 25 - 00144 Roma), in formato cartaceo ed elettronico (promol@mincomes.it), una relazione finale, che evidenzi i risultati finali conseguiti in rapporto agli obiettivi e ai parametri precedentemente fissati. A tale relazione, da inviare entro novanta giorni dalla conclusione del progetto, dovrà essere allegato il relativo rendiconto.

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, i promotori sono tenuti a presentare al Ministero la relativa documentazione di spesa (per le spese «vive» o di natura finanziaria mediante distinta di tutte le fatture, organizzata per tipologia di attività realizzata, ed indicazione dei termini di pagamento e relativa quietanza; per le spese in natura dovrà essere presentata auto-certificazione analitica).

Le attività contabili devono essere chiuse entro sei mesi dalla conclusione del progetto.

Il rispetto puntuale delle modalità, e dei tempi di presentazione della rotazione, finale, e del rendiconto contabile, riguardante eventuali progetti ammessi al co-finanziamento MISE/ICE negli anni 2005, 2006 e 2007, costituiranno elemento aggiuntivo di valutazione per l'ammissibilità delle idee progettuali presentate in applicazione della presente circolare.

Il Ministero potrà effettuare verifiche puntuali a campione sulle attività realizzate nonché sulla rendicontazione presentata.

Roma, 1° luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO 1

ACCORDO 20 LUGLIO 2004 MISE-Regioni-AEFI-CFI-CFT
PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO ITALIANO

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE DELL'IDEA PROGETTUALE	
TITOLO	
PAESI/AREE DI DESTINAZIONE	
PROMOTORE (*indicare ragione sociale)*	
con sede in (indirizzo completo)	
Tel.:	
Fax:	
E-Mail:	

PARTNER ITALIANI (*indicare ragione sociale e specificare se pubblici o privati*)	
REGIONE/I COINVOLTA/E	
PARTNER ESTERI (*indicare ragione sociale e specificare se pubblici o privati*)	
CLASSIFICAZIONE INTERVENTO SECONDO LE **TIPOLOGIE** (A - B) INDICATE A PAGINA 3 DELLA CIRCOLARE	
SINTESI DEL PROGETTO, con l'indicazione dei settori coinvolti	
EVENTUALI **PRIORITA'** (a-d) TRA QUELLE INDICATE NELLA CIRCOLARE	
DURATA DEL PROGETTO (max. 15 mesi)	
COSTO TOTALE PREVISTO (€)	
EVENTUALI AGEVOLAZIONI PUBBLICHE DI CUI USUFRUISCE L'IDEA PROGETTUALE, AL DI FUORI DELL'INTERVENTO REGIONALE (indicare soggetto erogatore e importo)	

PUNTO DI CONTATTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	
NOME E COGNOME	
ENTE	
Tel. - Fax	
E-Mail:	

I dati forniti saranno trattati, anche in forma digitale, per le esigenze della richiesta di co-finanziamento "……….", ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 (Codice sulla sicurezza dei dati) e successive modificazioni ed integrazioni).

ACCORDO 20 LUGLIO 2004 MISE-Regioni-AEFI-CFI-CFT
PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO ITALIANO

SCHEDA TECNICA

Cartella 1

DESCRIZIONE DELL'IDEA PROGETTUALE ***(max. 3 – 4 cartelle)***
(specificare: le motivazioni che hanno portato alla scelta dell'Area/Paese di destinazione dell'idea progettuale, gli obiettivi perseguiti, le azioni previste, la relativa correlazione e la loro la durata e il budget previsto)

Motivazioni della scelta della destinazione geografica:

Obiettivi perseguiti:

Obiettivo 1

Obiettivo 2

Obiettivo X^n

Azioni programmate:

Azione 1 (durata: ………….)

Azione 2 (durata: ………….)

Azione X^n (durata: ………….)

ACCORDO 20 LUGLIO 2004 MISE-Regioni-AEFI-CFI-CFT
PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO ITALIANO

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE DELL'IDEA PROGETTUALE	***Cartella 2***

BUDGET

Tipologia di spesa:

	Totale per singola voce di spesa
- **personale dipendente**	€
- **esperti esterni** (consulenti, relatori, docenti)	€
- **viaggi** (specificare se in Italia e/o all'estero, se effettuati da operatori italiani o stranieri, o se effettuati da personale incaricato del progetto)	€
- **ospitalità,** in Italia o all'estero, di operatori, giornalisti, personale incaricato del progetto (specificare vitto, alloggio, spostamenti)	€
- **pubblicità** (specificare tipologia)	€
- **affitto** (locali, aule, aree espositive, ecc.	€
- **attrezzature** (specificare tipologia e se noleggio o acquisto)	€
- **traduzioni/interpretariato**	€
- **materiale vario** (specificare)	€
- **altro (specificare)**	€
- **spese generali** (3% del valore complessivo del progetto al netto delle spese generali, ripartito al 50% tra ICE e promotore/partner)	€
Totale Generale	€

ACCORDO 20 LUGLIO 2004 MISE-Regioni-AEFI-CFI-CFT
PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO ITALIANO

SCHEDA TECNICA

RISULTATI ATTESI ***(max. 1 cartella)***
(fornire descrizione ed indicatori di risultato quantitativi e qualitativi)

DESCRIZIONE RISULTATI

risultato 1

risultato 2

risultato X^n

INDICATORI QUANTITATIVI

indicatore quantitativo 1

indicatore quantitativo 2

indicatore quantitativo X^n

INDICATORI QUALITATIVI

indicatore qualitativo 1

indicatore qualitativo 2

indicatore qualitativo X^n

ALLEGATO 2

PROMOTORE (riportare ragione sociale come indicata in All. 1_scheda tecnica):

Dichiarazione di intenti
a favore di una collaborazione attiva nell'ambito dell'*idea progettuale* "….." *(titolo)*

Dati PARTNER 1

Impresa/ente (ragione sociale)	Settore	
con sede in (indirizzo completo)	Tel.:	Fax:
E-Mail:	sito Internet:	
RUOLO PREVISTO NEL PROGETTO (specificare)		

Dati PARTNER 2

Impresa/ente (ragione sociale)	Settore	
con sede in (indirizzo completo)	Tel.:	Fax:
E-Mail:	sito Internet:	
RUOLO PREVISTO NEL PROGETTO (specificare)		

NB: si prega di fotocopiare questa pagina in caso di numero superiore di partner

Dichiarazione

Le imprese/enti sopra citate/i si propongono di realizzare l' idea progettuale sopra indicata, della quale dichiarano di aver preso buona visione e di condividerne obiettivi, contenuti e costi previsti.
Dichiarano inoltre di non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche oltre a quelle dichiarate nella scheda tecnica né di chiederne altre.

Firma del promotore: ....

Firma del partner 1: ....

Firma del partner 2: ....

Luogo e data . ...

I dati forniti saranno trattati, anche in forma digitale, per le esigenze dell'idea progettuale "……….", ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 (Codice sulla sicurezza dei dati) e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATO 3

ACCORDO 20 LUGLIO 2004 MISE-Regioni-AEFI-CFI-CFT PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO ITALIANO

PARAMETRI DI VALUTAZIONE E PRIORITÀ

Parametri di valutazione
a. Efficacia prevista dell'intervento progettuale sulla internazionalizzazione del sistema fieristico italiano e delle PMI – totale
b. Conformità agli obiettivi dell'Accordo e della circolare
c. Rispondenza alle Linee di indirizzo ministeriali, relativamente ai settori ed ai Paesi prioritari (con preferenza per i Paesi di nuovo e/o prossimo ingresso in ambito UE, alle Americhe, ai Paesi del bacino del Mediterraneo ed al Sud Africa)
d. Coerenza tra obiettivi dichiarati e azioni previste
e. Complementarietà dell'intervento proposto con altre iniziative, progetti già realizzati o in corso nell'ambito del PP ICE 2008
f. Necessità e congruità delle spese previste rispetto agli obiettivi perseguiti

Priorità
a. Idee progettuali di rilevanza regionale o interregionale, co-finanziate dalle Regioni interessate
b. Idee progettuali presentate da due o più enti/organizzatori fieristici, non appartenenti allo stesso gruppo, anche di Regioni diverse
c. Idee progettuali che promuovono due o più settori affini
d. Idee progettuali innovative o che promuovono settori a nuova vocazione esportativa rispetto alle aree di destinazione

08A04961

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale dell'istituzione scolastica «International Secondary School Eindhoven», Paesi Bassi.

Con decreto del Direttore generale del 2 luglio 2008 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: «International Secondary School Eindhoven» - Paesi Bassi.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A)* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

08A04975

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 43578 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Arti Grafiche Amilcare Pizzi S.p.A., con sede in Milano, e unità di Cinisello Balsamo (Milano), per il periodo dal 3 marzo 2008 al 2 settembre 2008.

Con decreto n. 43580 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Finegil Editoriale divisione operativa di Padova S.p.A., con sede in Roma, e unità di Padova, per il periodo dal 1º ottobre 2007 al 31 marzo 2008.

Il presente decreto inoltre aggiunge al decreto ministeriale n. 42301 del 18 dicembre 2007 lo stabilimento di Mestre (Venezia) e di Padova (Viale navigazione interna).

Con decreto n. 43581 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981 e n. 62/2001 della Nuova Same S.p.A., con sede in Milano, e unità di Milano, per il periodo dal 1º marzo 2008 al 31 agosto 2008.

Il presente decreto modifica inoltre il decreto ministeriale n. 42299 del 18 dicembre 2007 nel quale la data finale del primo periodo semestrale deve intendersi 29 febbraio 2008 anziché il 28 febbraio 2008.

Con decreto n. 43582 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della A.G.A. Agenzia Giornali Associati S.r.l., con sede in Roma, e unità di Roma, per il periodo dal 16 dicembre 2007 al 15 giugno 2008.

Con decreto n. 43583 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della RCS Produzioni S.p.A., con sede in Milano, e unità di Roma, per il periodo dal 13 agosto 2007 al 12 febbraio 2008.

Con decreto n. 43584 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Metrotipo S.p.A., con sede in Roma, e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1º febbraio 2008 al 31 luglio 2008.

Con decreto n. 43585 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tessitura di Solbiate S.r.l., con sede in Solbiate Olona (Varese), e unità di Solbiate Olona (Varese), per il periodo dal 14 gennaio 2008 al 4 novembre 2008.

Con decreto n. 43586 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Marino S.r.l., con sede in Caivano (Napoli), e unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 2 gennaio 2008 al 1º gennaio 2009.

Con decreto n. 43587 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Melania S.p.A., con sede in Montegiorgio (Ascoli Piceno), e unità di Magliano di Tenna (Ascoli Piceno), per il periodo dal 3 marzo 2008 al 28 febbraio 2009.

Con decreto n. 43588 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sexa già DM Elektron Sexa S.r.l., con sede in Udine, e unità di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 43589 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Arrow S.r.l., con sede in Monterotondo (Roma), e unità di Monterotondo (Roma), per il periodo dal 14 gennaio 2008 al 13 gennaio 2009.

Con decreto n. 43590 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, della Iniziative Industriali Italiane S.p.A., con sede in Monterotondo (Roma), e unità di Monterotondo (Roma), per il periodo dal 14 genaio 2008 al 13 genaio 2009.

Con decreto n. 43591 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Orbit Communications Company (Italia) S.p.A., con sede in Roma, e unità di Roma, per il periodo dal 15 febbraio 2008 al 14 febbraio 2009.

Con decreto n. 43592 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Baxter Manufacturing S.p.A., con sede in Roma, unità di Pisa, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 9 marzo 2007.

Con decreto n. 43593 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Speedline S.r.l., con sede in ponte San Pietro (Bergamo), e unità di Santa Maria di Sala (Venezia), per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2008.

Con decreto n. 43594 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Fatar S.r.l., con sede in Recanati (Macerata), e unità di Recanati (Macerata), per il periodo dal 10 marzo 2008 al 7 marzo 2009.

Con decreto n. 43595 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tamy S.r.l., con sede in Fermo (Ascoli Piceno), e unità di Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 1º marzo 2008 al 28 febbraio 2009.

Con decreto n. 43596 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, della Fraven S.p.A., con sede in Nogarole Rocca (Verona), e unità di Nogarole Rocca (Verona), per il periodo dal 3 marzo 2008 al 2 marzo 2009.

Con decreto n. 43597 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Preca Brummel S.p.A., con sede in Carnago (Varese), e unità di Carnago (Varese), Origgio (Varese), per il periodo dal 17 marzo 2008 al 16 marzo 2009.

Con decreto n. 43598 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Movincar S.p.A., con sede in Torino, e unità di Leini (Torino), per il periodo dal 21 gennaio 2008 al 20 gennaio 2009.

Con decreto n. 43599 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.p.A., con sede in Terni, e unità di Torino, per il periodo dal 3 marzo 2008 al 2 marzo 2009.

Con decreto n. 43600 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Home Connexion S.r.l., con sede in Figino Serenza (Como), e unità di Figino Serenza (Como), per il periodo dal 14 aprile 2008 al 13 aprile 2009.

Con decreto n. 43601 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Mister Day S.r.l., con sede in San Giovanni Lupatoto (Verona), e unità di Lurate Caccivio (Como), per il periodo dal 25 febbraio 2008 al 24 febbraio 2009.

Con decreto n. 43602 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tin-Fin Tintoria e Finissaggio S.r.l., con sede in Trivero (Biella›), e unità di Trivero (Biella), per il periodo dal 31 marzo 2008 al 30 marzo 2009.

Con decreto n. 43603 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Trust S.r.l., con sede in Asti, e unità di Asti, per il periodo dal 2 gennaio 2008 al 1º gennaio 2009.

Con decreto n. 43604 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Coleman Tecnologie S.r.l., con sede in San Marcello Pistoiese (Pistoia), e unità di San Marcello Pistoiese (Pistoia), per il periodo dal 25 marzo 2008 al 24 marzo 2009.

Con decreto n. 43605 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della CO.FE.MO. S.p.A., con sede in Castegnato (Brescia), e unità di Castegnato (Brescia), per il periodo dal 26 marzo 2008 al 25 marzo 2009.

Con decreto n. 43606 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lanificio Tallia Galoppo Verzoletto S.p.A., con sede in Masserano (Biella), e unità di Masserano (Biella), per il periodo dal 28 aprile 2008 al 27 aprile 2009.

Con decreto n. 43607 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Filati Drago S.p.A., con sede in Lessona (Biella), e unità di Lessona (Biella), per il periodo dal 7 aprile 2008 al 6 ottobre 2008.

Con decreto n. 43608 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Iris Ceramica S.p.A., con sede in Fiorano Modenese (Modena), e unità di Fiorano Modenese (Modena), Sassuolo (Modena), per il periodo dal 3 marzo 2008 al 2 settembre 2008.

Con decreto n. 43609 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Barberis & Gama c/o Carrozzeria Bertone S.r.l., con sede in Nova Milanese (Milano), e unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 2008 al 31 marzo 2008.

Con decreto n. 43610 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della San Valeriano S.p.A., con sede in Virle Piemonte (Torino), e unità di Caramagna Piemonte (Cuneo), Virle Piemonte (Torino), per il periodo dal 3 marzo 2008 al 2 settembre 2008.

Con decreto n. 43611 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale della Arena Surgelati S.p.A., con sede in Roma, e unità di Grottammare (Ascoli Piceno), per il periodo dal 7 dicembre 2007 al 6 giugno 2008.

Con decreto n. 43612 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Itac S.r.l., con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), e unità di Grottammare (Ascoli Piceno), per il periodo dal 1º aprile 2008 al 31 marzo 2009.

Con decreto n. 43613 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Donora Elettrodomestici S.p.A., con sede in Monza, e unità di Cortenuova (Bergamo), per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 43614 del 26 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Intercast Europe S.r.l., con sede in Parma, e unità di Parma, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2008.

Con decreto n. 43616 del 29 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della SO.GE.SER S.p.A., con sede in Bari, e unità di Bari, Taranto, per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 43617 del 29 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Emme Logistica S.r.l., con sede in Forlì, e unità di San Cesario di Lecce (Lecce) e Surbo (Lecce), per il periodo dal 19 dicembre 2006 al 18 dicembre 2007.

Con decreto n. 43618 del 29 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Fideco S.p.A., con sede in Tortoreto (Teramo), e unità di Tortoreto (Teramo), per il periodo dal 19 febbraio 2008 al 17 febbraio 2009.

Con decreto n. 43619 del 29 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Tecarb S.r.l., con sede in Teano (Caserta), e unità di Teano (Caserta), per il periodo dal 9 marzo 2008 all'8 settembre 2008.

Con decreto n. 43620 del 29 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Anton Mode di Tommasini Anna & C. Societa in accomandita semplice, con sede in Napoli, e unità di Napoli, per il periodo dal 21 aprile 2008 al 20 aprile 2009.

Con decreto n. 43621 del 29 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Cartotecnica di Ormea S.r.l., con sede in Ormea (Cuneo), e unità di Ormea (Cuneo), per il periodo dal 22 febbraio 2008 al 21 febbraio 2009.

Il presente provvedimento annulla il decreto direttoriale n. 43022 del 17 marzo 2008, limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

Con decreto n. 43622 del 29 maggio 2008 è esteso ad un altro lavoratore il già concesso trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento (decreto direttoriale n. 42725 del 20 febbraio 2008) della Telektron S.r.l., con sede in Genova, e unità di Sant'Olcese (Genova), per il periodo dal 1º dicembre 2007 al 30 novembre 2008.

08A04977

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi quinto e sesto del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, aventi sede legale nella provincia di Vicenza, assegnatarie del marchio identificativo indicato, hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. determinazione dell'anno 2008	n. di marchio	Impresa	n. punzoni	
			Ritirati	Smarriti
1 del 3 gennaio	1389-VI	Viba di Vinetti Renzo - Contrà Pedemuro, S. Biagio, 35/37 - Vicenza	2	0
2 del 3 gennaio	2110-VI	DVF di Dalla Verde Fernanda S.n.c - Via Cinto, snc - Trissino VI	2	0
3 del 7 gennaio	1381-VI	Double VI Oro S.r.l. - in liquidazione - Via Vecchia Ferriera, 70 - Vicenza	8	1
4 del 7 gennaio	2144-VI	Oro - Bla S.n.c. - in liquidazione - Via Arnaldi, 43 - Isola Vicentina VI	6	0
5 del 7 gennaio	2548-VI	Quattro In S.r.l. - in liquidazione - Via Arnaldi, 43 - Isola Vicentina VI	8	0
9 del 21 gennaio	1235-VI	Noardo Emilio - Via Pisino, 1/B - Vicenza	5	0
10 del 21 gennaio	29-VI	Sandonà Aurelio di Sandonà Laura. - Contrà Porti, 38 - Vicenza	10	0
11 del 21 gennaio	1141-VI	Mar.Vi S.a.s. - Via Fra Paolo Sarpi, 14/16 - Vicenza	4	1

14 del 29 gennaio	871-VI	Rancan Alessandro e Figli S.n.c. - in fallimento - Via Arzignano, snc - Trissino VI	8	0
15 del 29 gennaio	2337-VI	Cri.bor S.n.c. - Via S. Pietro, 3/C - Mussolente VI	1	0
18 del 5 febbraio	461-VI	Sartori Franco S.r.l. - in liquidazione - Via Pietro Marasca, 22 - Vicenza VI	8	0
19 del 5 febbraio	2258-VI	New Age S.n.c. - in liquidazione - Via Piazzon, 7 - Creazzo VI	3	0
20 del 5 febbraio	2118-VI	Frigo Franco - Via Lobbia, 7 - Asiago VI	4	0
22 del 7 febbraio	1559-VI	A.R.C.O. Gold S.r.l. - in liquidazione - Via Don Tescaro, 13 - Romano d'Ezzelino VI	7	0
23 del 7 febbraio	1942-VI	Le Piume S.r.l. - in liquidazione - Via Lago di Molveno, 4 - Vicenza VI	6	8
24 del 7 febbraio	2224-VI	Zero Zeta di Maini Luca - Via Tagliamento, 24 - Altavilla Vicentina VI	2	0
25 del 7 febbraio	2516-VI	Artigiano Veneto S.r.l. - in liquidazione - Via Bellodo, 9 Marostica VI	5	0
27 del 14 febbraio	988-VI	Laboratorio Orafo Basile Vittoria di Frigo Mauro - Via S. de Faveri, 31 Vicenza	2	0
28 del 14 febbraio	1078-VI	Oreficeria Marangon Nereo S.r.l. - in liquidazione - Via E. Morosini, 3 Vicenza	1	0
29 del 14 febbraio	2273-VI	B.D.P.S.n.c. - Via del Lavoro, 26 Trissino VI	1	0
30 del 14 febbraio	2607-VI	Exence S.r.l. - Via Papa Giovanni XXIII, 1C Monticello Conte Otto VI	2	0
31 del 18 febbraio	2012-VI	Argenteria Mirko's S.r.l. - Contrà Carpagnon, 11 Vicenza	2	0

32 del 18 febbraio	2535-VI	Casting Servoce di Marchiorato Andrea - L.L. Zamenhof, 28 Vicenza	2	0
33 del 21 febbraio	2526-VI	Oro Leader S.r.l. - in liquidazione - Via Chiuppese, 12/A Dueville VI	4	0
34 del 21 febbraio	800-VI	O.M.S. S.p.A. - Via L. da Vinci, 13 Sandrigo VI	18	0
35 del 21 febbraio	1020-VI	Chilò Giuseppe - Via Chiodo, 5/D Isola Vicentina VI	4	0
36 del 21 febbraio	2024-VI	Oro Base International S.p.A. - Contrà Porta Nova, 11/15 Vicenza	18	3
85 del 20 marzo	2327-VI	Sartore di Sartore Massimo - Via A. Volta, 1 Monticello Conte Otto VI	1	0
93 del 14 aprile	2373-VI	Sebastiani S.r.l. - Via A. De Gasperi, 15/A Rossano Veneto VI	1	0
95 del 18 aprile	2173-VI	Cost Cast S.r.l. - Via Saviabona, 104/C Monticello Conte Otto VI	8	0
97 del 28 aprile	1382-VI	Emmedi S.n.c. - Via Diviglio. 127/B Caldogno VI	2	0

I punzoni delle imprese sopraelencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati, di quelli smarriti le imprese interessate hanno presentato la dichiarazione di smarrimento.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

08A05016

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 21 dicembre 2007 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Potenziamento "hub" portuale di Civitavecchia, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Prolungamento antemurale C. Colombo e Darsena traghetti. (Deliberazione n. 140/2007)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2008).

In calce alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 54, seconda colonna, dopo l'allegato 1, si intende inserito il seguente:

«ALLEGATO 2

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti interministeriali 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei sub-contraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui alla presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che — oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 — preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione — vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 — l'autorizzazione di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche — di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni — ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.».

08A04976

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-163) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00